

Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Leonardi concernente: “Tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016””.

Signori Consiglieri,

la vicenda della signora di San Martino di Fiastra, da tutti affettuosamente chiamata “Peppina”, ha sollevato una eco mediatica incredibile ma anche serie questioni legate alle procedure burocratiche che vincolano spesso nei tempi, anche chi avrebbe le carte in regola per poter agire autonomamente e legalmente.

Nello specifico si intende affrontare la questione di cittadini che risultano risiedere nelle aree colpite dai gravi terremoti del 2016, i quali sono rimasti tenacemente e giustamente accanto alle loro case e ai loro ambienti di vita e di lavoro. Le norme e la burocrazia spesso si allontanano dalla realtà e non tengono conto di situazioni nelle quali norme “generalì” non possono applicarsi per varie motivazioni pratiche e contingenti.

La stessa dichiarazione di emergenza e le speciali norme che vigono nelle aree terremotate non riescono a codificare queste particolari fattispecie, come la recente legge regionale recante “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”.

Nel concreto si intende portare alla vostra attenzione casi di frazioni o località isolate, costituite da esigui nuclei di case o singole abitazioni coloniche molto distanti da centri abitati; in questi casi “obbligare” i residenti, soprattutto molto anziani, a spostarsi e vivere nei luoghi deputati ai villaggi costituiti da Soluzioni abitative di emergenza (SAE) rappresentano una, per usare un eufemismo, “forzatura”. Quando invece questi cittadini marchigiani possono avere una singola SAE accanto alla loro abitazione, sino a che la loro casa non verrà ricostruita o comunque sino a che la loro casa non sia resa o dichiarata di nuovo agibile.

La presente proposta di legge intende pertanto modificare, integrandola, la recentissima legge regionale 2 agosto 2017, n. 25, introducendo, e solo per le “SAE” di massimo 350 mc di volumetria, una sorta di particolare misura per insediamenti isolati o per particolari esigenze abitative, nel rispetto della l.r. 34/1992.

L’articolo 1 difatti, al comma 1, ammette la realizzazione di soluzioni abitative temporanee aventi volumetria massima di 350 mc, accanto alle singole costruzioni danneggiate dal sisma e nelle aree cosiddette “del cratere”. Il comma 2 sottolinea il carattere di temporaneità, per evento eccezionale, e stabilisce le caratteristiche di queste Soluzioni abitative di emergenza.

L’articolo 2 stabilisce l’invarianza finanziaria della presente proposta di legge.

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 6 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 162 concernente "Tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici . Modifica alla legge regionale 2 agosto 2017 n. 25 'Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016'" nel testo presentato dai proponenti;

Udita la proposta del relatore Augusto Curti nella seduta n. 27 del 6 ottobre 2017;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Consigliere Segretario
Liana Serrani